

loro esercizio sociale in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, qualora peraltro esse siano state soggette per l'esercizio precedente alle disposizioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613 ».

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta questi emendamenti.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito gli emendamenti ora letti, che sono proposti dalla Commissione ed accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Allora l'articolo unico nel testo emendato risulta così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, con le seguenti modificazioni:

« *Nell'ultimo comma dell'articolo 1, alle parole: nella misura fissata per ciascun scaglione, sono sostituite le parole: nella misura pari alla metà di quella fissata nel precedente comma per la corrispondente percentuale di utili distribuiti, salvo in ogni caso l'integrale applicazione delle misure fissate nel 1° e nel 2° scaglione.*

« *All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:*

« Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche alle Società che abbiano chiuso il loro esercizio sociale in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, qualora peraltro esse siano state soggette per l'esercizio precedente alle disposizioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613 ».

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico s'intende approvato. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1470-A. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo ».

PRESIDENTE. La Giunta generale del bilancio ha proposto un emendamento. Chiedo al Governo se è concordato.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È concordato.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« *All'articolo 12 del decreto sono aggiunti i seguenti comma:*

« *Tuttavia il Ministero per le finanze provvederà, ai soli fini dell'imposta e con decorrenza dal*

1938, alla revisione in diminuzione dei valori dei terreni appartenenti a quei distretti catastali nei quali le valutazioni risultanti dall'applicazione delle suddette norme siano, nella media, superiori della metà al valore venale dei terreni stessi.

« *Sempre ai fini dell'accertamento dell'imposta, sono esclusi i censi, canoni e livelli dovuti in denaro. Tali censi, canoni e livelli, capitalizzati al cento per cinque del rispettivo ammontare, sono detratti dai valori immobiliari valutati secondo le norme suddette. Per ottenere la detrazione gli interessati dovranno presentare, agli Uffici delle imposte territorialmente competenti, domanda corredata degli elementi di prova, nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge.*

PRESIDENTE. Pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo unico, con questo emendamento, risulta dunque così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo, con la seguente modificazione:

« *All'articolo 12 sono aggiunti i seguenti comma:*

« *Tuttavia il Ministero per le finanze provvederà, ai soli fini dell'imposta e con decorrenza dal 1938, alla revisione in diminuzione dei valori dei terreni appartenenti a quei distretti catastali nei quali le valutazioni risultanti dall'applicazione delle suddette norme siano, nella media, superiori della metà al valore venale dei terreni stessi.*

« *Sempre ai fini dell'accertamento dell'imposta, sono esclusi i censi, canoni e livelli dovuti in denaro. Tali censi, canoni e livelli, capitalizzati al cento per cinque del rispettivo ammontare, sono detratti dai valori immobiliari valutati secondo le norme suddette. Per ottenere la detrazione gli interessati dovranno presentare, agli Uffici delle imposte territorialmente competenti, domanda corredata degli elementi di prova, nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge.*

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico s'intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1505-A. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita ».

PRESIDENTE. La Giunta generale del bilancio ha presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.